

Verbale di Assemblea del 21 marzo 2023

In data 21 marzo 2023, alle ore 18.00, si è riunita presso la sede dell'Associazione, in Via Beato Andrea 16 a Morbegno (SO) c/o il Circolo ACLI di Morbegno, l'Assemblea dell'Associazione CON-TATTO, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore, D.Lgs 117/2017, vista la richiesta di integrazione documentale per Iscrizione al RUNTS pervenuta da parte dell'Ufficio preposto c/o la Provincia di Sondrio (vedi comunicazione allegata);
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 26 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, la Signora Chiara Fascendini, che, constatato che sono presenti n. 9 soci aventi diritto al voto su n. 9 soci iscritti all'Associazione **l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 20, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Lorenza Toccalli.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore vista la richiesta di integrazione documentale per Iscrizione al RUNTS pervenuta da parte dell'Ufficio preposto c/o la Provincia di Sondrio.

Il Presidente informa i presenti che, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione ricevuta dall'Ufficio RUNTS c/o la Provincia di Sondrio (Responsabile Pasini Emanuele) documento ricevuto in data 2 marzo 2023, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la modifica entro tale termine, nonché la sua deposizione c/o l'Agenzia delle Entrate e il caricamento dello stesso c/o la piattaforma RUNTS, è fondamentale per concludere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, sulla base delle indicazioni di modifica e/o integrazioni contenute nella comunicazione di cui sopra.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

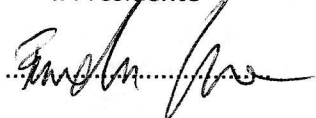
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, *all'unanimità*, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

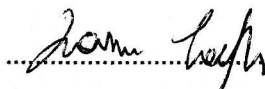
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, art.82 del Codice del Terzo settore D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Il Presidente



Il segretario verbalizzante



Trattasi di copia
di unico originale

IL FUNZIONARIO
(Iemoli Nives)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Territoriale di
MORDEGNO

Registrazione eseguita

LI 23 MAR. 2023

N. 222 SERIE 3

Imposte riscosse

Registro

Sanzioni

Tributi

TOTALE ESENTI

Firma su delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO

(Iemoli Nives)

Iemoli Nives



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CON-TATTO APS"

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Via Beato Andrea 16, Morbegno (SO), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "CON-TATTO APS", in conformità al dettato del D.Lgs 117/2017 e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "CON-TATTO APS", più avanti chiamata per brevità associazione, è laica, apartitica, aconfessionale si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

1. INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni di cui all'art. 5 comma 1, **lettera a**, del d.lgs. 117/2017;
2. PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni - di cui all'art. 5 comma 1, **lettera c**, del d.lgs. 117/2017;
3. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA - di cui all'art. 5 comma 1, **lettera d**, del d.lgs. 117/2017;
4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, INCLUSE ATTIVITÀ, anche editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, **lettera i**, del d.lgs. 117/2017;
5. FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - di cui all'art. 5 comma 1, **lettera l**, del d.lgs. 117/2017;
6. ACCOGLIENZA UMANITARIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI - di cui all'art. 5 comma 1, **lettera r**, del d.lgs. 117/2017;
7. BENEFICENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI O PRODOTTI di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo - di cui all'art. 5 comma 1, **lettera u**, del d.lgs. 117/2017;
8. PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE TRA I POPOLI, DELLA NONVIOLENZA E DELLA DIFESA NON ARMATA - di cui all'art. 5 comma 1, **lettera v**, del d.lgs. 117/2017;
9. PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI, NONCHÉ DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE di cui al presente articolo, PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, **lettera w**, del d.lgs. 117/2017;

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- favorire e incrementare il benessere di bambini e ragazzi, e dei loro adulti di riferimento sia all'interno che all'esterno del contesto scolastico.
- promuovere cultura e consapevolezza del Diritto all'ascolto, all'espressione della propria opinione e alla partecipazione attiva di bambini e ragazzi;
- sperimentare modelli di intervento e di pensiero innovativi e preventivi;
- valorizzare e consolidare la rete comunitaria a sostegno della crescita dei bambini e ragazzi all'interno dei loro ambiti di vita, a partire dal contesto scolastico e familiare;
- sostenere la sinergia tra i diversi soggetti pubblici e privati preposti e attivi.

Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli eventuali enti associati.

Art. 4. L'associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento dei propri scopi. Si elencano a titolo meramente esemplificativo alcune tipologie di attività:

- attività di consulenza agli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- attività di ascolto e rappresentanza di singoli bambini e ragazzi o di gruppi di bambini e ragazzi;
- consulenza e intervento psicologico/psicoterapeutico rivolta a bambini, ragazzi e adulti;
- sportello d'ascolto psicologico rivolto a ragazzi della scuola sec. (I e II grado) a genitori, insegnanti e personale scolastico (tutti gli ordini scol.);

- formazione e supervisione a docenti di ogni ordine e grado scolastico, al fine di approfondire situazioni riguardanti singoli alunni e di migliorare la comprensione e gestione delle dinamiche e/o problematiche di classe;
- sperimentazione, in sinergia con gli istituti scolastici e le realtà pubbliche e private presenti sul territorio, di pratiche preventive e di promozione del benessere anche attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi;
- organizzazione di attività laboratoriali ed esperienziali;
- organizzazione di percorsi di formazione sul tema dell'advocacy come pratica di ascolto di bambini e ragazzi;
- fundraising;
- collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni pubbliche e private che si prefiggono obiettivi analoghi;
- organizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione e comunicazione.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolta occasionale di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

L'associazione intende dare continuità al percorso intrapreso dalla rete delle associazioni **"Genitori in rete - ODV"**, con sede a Morbegno (SO) in via Morelli n.12, C.F. 91011380143, **"Amici del bambino - ODV"**, con sede a Morbegno (SO) in via Pretorio n. 17, C.F. 00684980147, **"Circolo ACLI Morbegno - APS"**, con sede a Morbegno (SO) in via Beato Andrea n.16, C.F. 91008250143, **"ADVOCACY. Tutela e voce dell'infanzia - APS"**, con sede legale a Varese (VA) in via Molina n. 4, C.F. 95079740122, a supporto del benessere degli alunni delle scuole; tali associazioni condividono le finalità di CON-TATTO e ne sostengono l'attività. Tale percorso è nato nel 2012 grazie all'iniziativa dell'Associazione **"Genitori in rete"** che in risposta ad eventi di disagio giovanile ideò il servizio di Sportello d'ascolto c/o alcuni Istituti Superiori di Morbegno; fu un'iniziativa lungimirante che venne ampliata successivamente a tutte le realtà scolastiche del mandamento della Bassa Valtellina. La "natura" attuale di Con-Tatto si deve al successivo incontro di intenti con le associazioni Amici del bambino - ODV", "Circolo ACLI Morbegno - APS" e "ADVOCACY. Tutela e voce dell'infanzia - APS", che condivisero insieme la necessità di incrementare e sperimentare nuovi servizi in risposta ai bisogni di bambini, ragazzi e adulti di riferimento espressi nei contesti scolastici.

Si deve la costituzione dell'associazione Con-Tatto anche all'incontro con professionisti che hanno interpretato il proprio ruolo con forte senso di responsabilità e cura della propria comunità di riferimento.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono associarsi le persone singolarmente o in rappresentanza di persone giuridiche. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 8. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

Art. 9. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato e sarà convocata entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'appello. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. Tutti i soci hanno uguali diritti. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al

Presidente. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde: per morte; dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario, tale recesso avrà decorrenza immediata; per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. I soci che prestano attività di volontariato in modalità non occasionale sono iscritti presso il registro dei volontari istituito a tal scopo. Il volontario ha diritto a che siano attivate in suo favore le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18 D.Lgs. 117/2017.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 36 D.Lgs. 117/2017.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) l'Organo di controllo, laddove eletto; d) il Revisore dei conti, laddove eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto, attraverso adeguate modalità comunicative che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione (affissione convocazione c/o la sede, lettera consegnata a mano, a mezzo sms, telefax o e-mail ovvero con altri mezzi tecnologici).

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 18. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio d'esercizio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, quando previsto;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Art. 19. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. In ogni caso un membro del Consiglio Direttivo dovrà essere scelto tra i nominativi proposti all'Assemblea dalle associazioni indicate all'art. 5 che abbiano acquisito la qualità di socio di CO-TATTO. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo e Revisore legale dei conti

Art. 29. Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6,7, e 8 dello stesso articolo 30.

Art. 30. I componenti dell'organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 30, comma 5, D. Lgs. 117/2017 cit.. L'organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'associazione al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i, sempre che i suoi componenti sono dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa virgola e ove l'assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa

o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da: beni immobili e mobili; azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: **libro degli associati; registro dei volontari; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee**, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; **libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.**

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, art. 45 D.Lgs 117/2017, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Morbegno, 21 marzo 2023

FIRMA DI TUTTI I SOCI

